

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (VI) - INDUSTRIA (XII)

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori VALLAURI e ZANNIER: Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1091)	1
PRESIDENTE	1, 6, 9
PICCINELLI, Relatore per la XII Commissione	2, 6, 8
PATRINI, Relatore per la VI Commissione	5, 6
LIZZERO	6, 7
SOLIANO	6
TAVERNA	6, 8
GIRARDIN	6
DE' COGCI, Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio	7
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	7, 8
BRESSANI	7
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	12

La seduta comincia alle 9,30.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bussetti, della VI Commissione; Biaggi Francantonio e Cataldo della XII.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Per la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno i deputati De Ponti, Minio, Rossi Paolo Mario e Trombetta sono rispettivamente sostituiti, a norma dell'articolo 28 del Regolamento, dai deputati Bressani, Lizzero, Franco Raffaele e Taverna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Vallauri e Zannier: Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1091)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri e Zannier: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti indu-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (FINANZE E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1964

striali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine ».

La proposta di legge è già stata approvata dal Senato e, sulla stessa, la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole ».

L'onorevole Piccinelli, relatore per la XII Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PICCINELLI, *Relatore per la XII Commissione*. Onorevoli colleghi, con legge 16 dicembre 1961, n. 1525, venne concesso agli stabilimenti, tecnicamente organizzati entro il 31 maggio 1969, che sarebbero sorti nel territorio del comune di Monfalcone, l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali sui materiali da costruzione, le macchine tutto quanto potesse occorrere per il primo impianto dei medesimi, nonché l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali. Venne anche stabilito che le imposte di registro e ipotecarie, relative al primo trasferimento degli immobili in seguito alla espropriazione e compravendita, fossero stabilite nella misura fissa di lire 2000. Le imposte predette si sarebbero dovute corrispondere, invece, nella misura normale, qualora nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto non fosse stato dimostrato, con dichiarazione del Ministero dell'industria e commercio, ovvero con certificazione dell'Ufficio tecnico erariale competente, che il fine dell'acquisto era stato conseguito dal primo acquirente. Veniva contemporaneamente stabilito che le opere, occorrenti per l'attuazione delle iniziative sopra menzionate, erano dichiarate di pubblica utilità e che per l'espropriazione si sarebbero dovute osservare le disposizioni della legge 21 giugno 1945, n. 2359. Le stesse disposizioni venivano estese anche al territorio della zona portuale Aussa-Corno, in provincia di Udine, per una estensione massima di ettari mille da determinarsi più specificatamente con decreto del Ministro dell'industria.

Scopo di tale provvedimento di legge era infatti quello di concedere al comune di Monfalcone la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni fiscali delle quali beneficiava già fino dal 1928 e che ebbero efficacia fino al 1940.

A seguito del trattato di pace e della istituzione del Territorio Libero di Trieste, Monfalcone passò infatti, come è a tutti noto, alla provincia di Gorizia, per cui le nuove agevolazioni fiscali, istituite con provvedimento dell'Amministrazione alleata di Trieste per le industrie che sarebbero sorte nei Comuni

di Trieste, Udine e di parte del comune di Aurisina, non poterono essere estese al comune di Monfalcone. Ne derivò un danno sia per le industrie già esistenti che per quelle nascenti; danno aggravato poi dal fatto che alle industrie della città di Gorizia, con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, veniva concessa sia la possibilità di ottenere contingenti di materie prime in esenzione dal dazio e dalle imposte di fabbricazione, sia, per i nuovi impianti, l'esenzione decennale dalla ricchezza mobile e dal dazio doganale sui macchinari e materiali necessari. Da notare inoltre che tutti i comuni della provincia di Gorizia, ad eccezione di quello di Monfalcone, a norma della legge 29 luglio 1957, n. 635, venivano dichiarati depressi e quindi venivano ad usufruire della esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito.

A queste sperequazioni si cercò di avviare con la legge 16 dicembre 1961, n. 1525. Senonché all'articolo 3 essa, si limitava, come poc'anzi abbiamo visto, a stabilire che le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali dovevano essere dichiarate di pubblica utilità, riferendosi così *sic et simpliciter* alle norme della legge del 25 giugno 1865, n. 2359, senza stabilire quali enti dovevano essere titolari del diritto di espropriazione e quali dovevano essere le opere da porre in atto al fine di rendere efficiente e possibile l'applicazione delle norme previste dalla legge stessa. Nello stesso tempo sempre per il riferimento generico alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, si rendeva indispensabile una procedura lunga e defaticante.

Di qui la presentazione di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri, Tessitori e Zannier, che prese al Senato il n. 37, e che, a seguito dell'approvazione da parte di quel ramo del Parlamento, avvenuta il 9 marzo di quest'anno si trova oggi al nostro esame. Con essa si prevede, in primo luogo, a modifica dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, che « sono dichiarate di pubblica utilità, (e considerate urgenti ed indifferibili ad ogni effetti di legge) le opere occorrenti alla sistemazione, attrezzatura ed esercizio dei servizi nel territorio del comune di Monfalcone, destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'articolo 1; e della zona Aussa-Corno, delimitata a norma del successivo articolo 6, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonché le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra ».

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (FINANZE E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1964

È inoltre prevista l'istituzione di due consorzi: uno, per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone, l'altro per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, con sede in Udine.

La proposta di legge dei senatori Vallauri, Tessitori e Zannier prevedeva, invero, l'istituzione di due società per azioni; ma, in sede di discussione al Senato, fu fatto presente dall'allora Ministro dei lavori pubblici come l'espropriazione per pubblica utilità sia sempre affidata ad enti pubblici che hanno personalità giuridica di diritto pubblico; altrimenti l'ente che espropria e che ha larghissimi poteri d'imposizione fiscale, sarebbe sottratto a qualunque controllo e vigilanza da parte delle autorità governative. Di qui l'emendamento proposto dal Senato che prevede appunto la costituzione di due consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico. Essi dovrebbero avere il compito, sia nella zona di Monfalcone, sia in quella di Aussa-Corno, di richiedere l'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati esistenti entro i confini delle zone menzionate, per la esecuzione delle opere elencate nell'articolo 1. All'occupazione e all'espropriazione di detti terreni e fabbricati dovrebbero poter provvedere anche gradualmente, secondo piani particolareggiati deliberati dai consigli di amministrazione delle rispettive società e resi esecutivi dal Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia e, sino alla elezione del primo presidente, dai prefetti.

Dalla espropriazione per pubblica utilità dovrebbero essere esclusi i beni appartenenti allo Stato, nonché i fabbricati a destinazione industriale e servizi connessi, in attività alla data di entrata in vigore della legge nonché le aree pertinenti a detti fabbricati, che siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni industriali e le aree su cui, alla data di entrata in vigore della legge insistano fabbricati di civile abitazione. Per quanto riguarda i fabbricati già destinati ad industrie in attività, la proposta di legge prevede che possano essere soggetti alla espropriazione se siano alienati o posti in vendita successivamente all'entrata in vigore della legge, sempreché abbiano a perdere la loro originaria destinazione industriale.

Per quanto concerne poi i due consorzi, la proposta di legge prevede agli articoli 4 e 5, che il Consorzio per la zona di Monfalcone dovrebbe essere costituito dalla provincia di Gorizia, dal comune di Monfalcone, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura

di Gorizia, dall'Istituto per la ricostruzione industriale e ne fissa le rispettive quote, è quello per la zona dell'Aussa-Corno dalla Provincia di Udine, dai comuni di Udine, Pordenone, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Terzo di Aquileia, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, dalla Cassa di risparmio di Udine, dall'Istituto di medio credito del Friuli, dall'I.M.I. e dal Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della bassa friulana. Si stabilisce, inoltre, che ambedue i Consorzi abbiano personalità giuridica di diritto pubblico e che possano entrare a far parte di essi altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali nell'Aussa-Corno; agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I. nel Consorzio di Monfalcone.

Altre norme prevedono poi quali debbano essere i fini delle deliberazioni dell'assemblea; che la maggioranza dei seggi debba essere sempre riservata agli Enti locali ed alla Camera di commercio, nel Consorzio dell'Aussa-Corno; agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I. nel Consorzio di Monfalcone; che gli statuti del Consorzio debbano essere approvati con decreti del Presidente dello Regione Friuli-Venezia Giulia e, se questi non fosse, a quell'epoca, ancora eletto, con decreti del Ministro per l'industria e il commercio. Viene inoltre stabilito che alla esecuzione delle opere contemplate dal piano particolareggiato debbano provvedere i Consorzi, ai quali lo Stato potrebbe anche affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza e che la concessione di tali opere da parte dello Stato debba essere autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici; con lo stesso decreto dovrebbero essere approvate anche le convenzioni per disciplinare i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.

All'articolo 9 vengono, infine, affrontati i problemi relativi alla indennità di espropriazione, proponendo che, per quanto concerne le opere previste all'articolo 1, l'indennità di esproprio può essere ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si potrebbe verificare, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si debba riconnettere alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto. Tale inden-

nità dovrebbe essere maggiorata, per i terreni agricoli, del 20 per cento, qualora l'espropriando fosse un coltivatore diretto, proprietario dei beni ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525. Si stabilisce, inoltre, che ai fittavoli e mezzadri, i quali abbiano coltivati i fondi ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della suddetta legge, debba essere corrisposto, sempre da parte del Consorzio, un indennizzo pari al 20 per cento della indennità di esproprio liquidata al proprietario.

L'articolo 10 prevede poi le modalità per la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare e per l'indicazione dei prezzi offerti per l'esproprio nonché per il ricorso e stabilisce inoltre che l'indennità di esproprio, in caso di accordo tra le parti, debba essere pagata mentre, in caso di contestazione, debba essere depositata dall'espropriante entro un anno dalla data di rilascio o di consegna del bene. Stabilisce soprattutto che i Consorzi, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento della indennità, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute, mentre i beni espropriati possono essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario.

A questo punto il Relatore della Commissione XII si permette di far rilevare l'incongruenza di questa norma, perché, mentre dovrebbero essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario i beni — cioè « una parte consegnerebbe all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne servisse per un certo tempo e con obbligo di restituirla, ma senza corrispondere una indennità od un canone » — gli stessi proprietari dei beni che si otterrebbero in comodato e quindi ne godrebbero i frutti senza corrispettivo, avrebbero diritto in caso di ritardo nella corresponsione della indennità, anche al pagamento degli interessi legali sulle somme ad essi dovute.

L'articolo 11 prevede quindi che i consorzi debbano provvedere, in conformità ai piani particolareggiati, alla assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni alle singole aziende che le richiedessero, per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati ed opere annesse; che le richieste di cessione di aree dovrebbero essere corredate da un piano tecnico dimostrativo della loro utilizzazione. Per quanto concerne le assegnazioni, il progetto di legge fa poi esplicito riferimento al quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233,

relativa alla istituzione delle due zone industriali, la quale prevede che le richieste devono essere accompagnate da un piano finanziario, tecnico, economico, sul quale si deve pronunciare il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e la cessione delle aree, con indicazione dei prezzi di vendita. Tale piano deve essere sottoposto, in base alla legge che regola il consorzio e la zona industriale, alla approvazione del Ministro dell'industria e commercio, il quale deve temperarlo ai criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione della zona.

La proposta di legge al nostro esame prevede, inoltre, che il prezzo di cessione debba essere ragguagliato al prezzo di esproprio maggiorato di un sovrapprezzo nella misura che verrà stabilita dai Consigli di amministrazione dei Consorzi, i quali dovranno tener conto dell'incremento di valore che si sia verificato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione, che si potrebbe riconnettere all'impianto e alla sistemazione delle zone industriali e dei porti. Le somme ricavate dalle cessioni, nonché i proventi dei contributi di cui al precedente articolo 8, dovrebbero essere infine destinate dai Consorzi all'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura delle zone a scopo industriale.

L'articolo 12, infine, prevede che le strade ad uso pubblico, costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali, dovrebbero essere iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche fossero qualificate statali o provinciali, a norma delle disposizioni vigenti.

A completamento di questa brevissima introduzione mi sembrerebbe opportuno (mentre non mi pare vi sia alcuna necessità di farlo per il comune di Monfalcone) fornire alcune notizie sulla soluzione ed estensione della zona portuale Aussa-Corno, la cui delimitazione fu effettuata con decreto ministeriale 2 ottobre 1962.

La zona industriale Aussa-Corno prende nome dai due fiumi Aussa e Corno, che confluiscano l'uno nell'altro, prima di sboccare nella laguna di Marano. La zona ha una figura di triangolo rovesciato che ha ad est il fiume Aussa, ad ovest il fiume Corno ed è a nord delimitata dalla strada statale n. 14, detta « Triestina ». L'area si estende nel territorio dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Terzo d'Aquileia. È una

zona vicinissima all'Adriatico, per cui può giovare dei molteplici traffici marittimi, sia d'alto mare, che di cabotaggio, che fanno capo all'Adriatico e ha come retroterra tutta l'Europa sud-orientale e danubiana verso la quale è proiettata come avamposto industriale. Ha una configurazione a nastro con profondità dai 200 ai 1.00 metri lungo i perimetri del triangolo cui prima abbiamo accennato e che si sviluppa prevalentemente lungo la sponda occidentale del fiume Corno e quella orientale del fiume Aussa. Tutti i lotti avranno porti sui canali con accesso diretto alle vie d'acqua predette, classificate come canali navigabili di seconda classe.

Esiste già una fitta rete di strade consorziali e comunali ed è stato predisposto un piano regolatore articolato su strade di lottizzazione e di penetrazione (la più importante delle quali a quattro corsie scenderà da San Giorgio di Nogaro alla laguna), che si appoggeranno alla strada statale n. 14. Per cui dovrebbe essere possibile il rapido accesso sia a Trieste che alla Jugoslavia (che sono distanti soltanto 55 chilometri) sia a Venezia distante 108 chilometri e a Udine, distante 35 chilometri e, attraverso la strada statale n. 13 al Valico di Tarvisio, distante 130 chilometri e, quindi all'Austria. Deve inoltre sottolinearsi come nelle vicinanze della strada statale n. 30 siano in corso i lavori di costruzione della autostrada Trieste-Venezia.

Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, vi è già la linea ferroviaria Trieste-Venezia, che sfiora la zona industriale a nord, servendola con tre stazioni; esiste il raccordo San Giorgio di Nogaro-Ponte Nogaro e altri raccordi sono previsti nel piano regolatore in modo che ogni lotto possa essere servito dalla ferrovia. Sarà così possibile non solo un rapido collegamento con il territorio nazionale, ma anche con l'Europa danubiana attraverso la linea per Muggia, presso Trieste, e con l'Europa centrale, attraverso le numerosissime linee che si dipartono dal Valico di Tarvisio.

Sempre per quanto concerne la zona dell'Aussa-Corno, oltre i canali di cui abbiamo parlato poc'anzi, esiste un grandioso progetto, già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui primo ammontare è di 470 milioni e sono in corso di esecuzione l'ammmodernamento e il potenziamento dei due corsi d'acqua dell'Aussa e del Corno, con opere di particolare valore. Il Friuli è inoltre dotato di fonti e di risorse di energia elettrica importantissime; la zona è servita da una rete di acquedotti industriali e vi è un ampio col-

legamento telefonico, per cui praticamente la zona ha tutte le caratteristiche ambientali e tecniche necessarie.

Per questi motivi il relatore per la XII Commissione si permette di proporre l'approvazione della proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato, facendo rilevare che, nel caso non auspicabile dovessero essere introdotti degli emendamenti, si riserverebbe di presentarne uno all'articolo 10, al quale ha fatto prima riferimento.

PATRINI, *Relatore per la VI Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la mia parte di relazione tocca solo gli articoli 8, 13, 14 e 15 della proposta di legge al nostro esame, la quale tende, modificando la legge istitutiva, ad attribuire ai consorzi di cui agli articoli 4 e 5 della proposta medesima, il potere di imposizioni fiscali, quale mezzo per ottemperare all'esecuzione delle opere. Infatti in base all'articolo 8 di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4. Il gettito netto di tali contributi sarà interamente devoluto ai consorzi stessi, per le rispettive zone.

L'articolo 13 stabilisce poi che, nel caso il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite dei consorzi previsti ai precedenti articoli 4 e 5, le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 — si tratta della legge istitutiva dell'imposta ipotecaria e di trasferimento a quota fissa — si applicano sia al passaggio relativo all'acquisto od esproprio degli immobili da parte dei consorzi, sia a quello relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti. Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento degli immobili dai consorzi ai terzi.

Per l'articolo 14 l'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per assicurazioni contro gli infortuni

sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui ai consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati. Le province di Gorizia e di Udine e i comuni partecipanti ai consorzi, sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.

In base all'articolo 15 il reddito dei consorzi non è assoggettato ad imposta di ricchezza mobile di categoria B per il periodo di dieci anni dalla loro costituzione, nei limiti in cui detto reddito risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione, da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio. Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli suindicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione. I consorzi sono esenti da imposta sulle società.

Avendo la Commissione bilancio, il 16 giugno scorso, espresso parere favorevole sulle agevolazioni e sulle imposizioni, il relatore ritiene che la proposta di legge possa passare senza emendamenti e invita la Commissione a votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli relatori e dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZERO. Vorrei, preliminarmente, un chiarimento. Poiché a norma degli articoli 4 e 5 debbono essere istituiti i consorzi per Monfalcone e per l'Aussa-Corno, mentre in virtù della legge precedente sono istituite due società per azioni, che non sono state ancora sciolte, chiederei di conoscere se, una volta approvata questa legge, quelle società sono sciolte e sono sostituite dai consorzi previsti nella legge stessa.

SOLIANO. A me non risulta chiara la dizione del secondo comma dell'articolo 13, dove viene stabilito il termine di applicazione delle sanzioni. Si parla di entrambi i passaggi, ma poi si specifica soltanto l'ultimo passaggio. Mi pare, quindi, che la dizione sia contrastante.

TAVERNA. Il relatore ha espresso molto bene le ragioni e i vantaggi per cui è necessario approvare questa proposta di legge.

Per quanto riguarda la nostra parte, se la proposta di legge viene approvata, non ho nulla da aggiungere. Anzi auspicherei che ciò avvenisse, perché ormai è passato troppo tempo, essendo la proposta di legge rimasta al Senato otto o nove mesi. Anche se ci fosse qualche piccolo difetto da rilevare, gli eventuali adattamenti potranno essere fatti in seguito. Nel caso però la Commissione ritenesse di dovere apportare delle modifiche, io presenterei un emendamento aggiuntivo all'articolo 13 così formulato: « I contratti di appalto per la costruzione di stabilimenti industriali saranno registrati a tassa fissa ». Questo per agevolare le prime iniziative.

GIRARDIN. Una precisazione: nelle agevolazioni previste sono compresi o esclusi gli eventuali ampliamenti? Perché se fossero esclusi, mi riserverei di presentare un emendamento qualora la legge dovesse ritornare al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

PICCINELLI, *Relatore per la XII Commissione*. Desidero soltanto rispondere al collega Lizzero che ha domandato se le società anonime rimarranno in vita o meno. È chiaro che non possono rimanere in vita, non solo perché sono società sorte per volontà di privati, ma perché l'articolo 1448 del Codice civile stabilisce che le società per azioni si sciolgono anche per la impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ed è chiaro che, a seguito della costituzione dei consorzi, esse si troveranno nella impossibilità di conseguire le finalità per le quali furono create.

PATRINI, *Relatore per la VI Commissione*. Debbo due chiarimenti. Uno al collega Soliano e l'altro al collega Girardin.

Al collega Soliano posso rispondere leggendo il secondo comma dell'articolo 3 della legge istitutiva:

« Le imposte sono dovute nella misura normale, qualora entro il termine di tre anni non si è dimostrato che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente ». Quindi i tre anni iniziano da quando viene stipulato l'atto. Poiché qui si dice che entrambi i passaggi sono agevolati, se per caso non si facessero decorrere i tre anni dalla data di cessione, potrebbe capitare che la cessione avvenga dopo due anni e nove mesi dall'acquisto, per cui rimarrebbero solo tre mesi per operare l'impegno di costruire l'industria. Quindi per coloro che si impegnano a edificare o costruire l'industria verrebbe a mancare il termine che è nello spirito del com-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (FINANZE E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1964

ma secondo dell'articolo 3. Quindi mi pare sufficientemente chiaro il perché della seconda questione.

Al collega Girardin debbo dire che le agevolazioni della legge istitutiva si riferiscono soltanto alle nuove costruzioni e non agli ampliamenti, perché anche l'articolo 8 della legge si riferisce soltanto alle nuove costruzioni. Però sono da ritenere nuove costruzioni tutti quegli ampliamenti non legati allo stabilimento di origine che costituiscono un nuovo stabile filiato dall'originale. Perciò se vi sono società o industrie che vogliono ampliare e anziché ampliare lo stabile creano una costruzione nuova, l'agevolazione è valida in consonanza con tutto ciò che è stabilito nel territorio nazionale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Ministero dell'industria è favorevole a questa proposta di legge che concerne norme integrative per l'applicazione di una legge precedente recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali della zona di Monfalcone e della zona portuale di Aussa-Corno. Si tratta — in effetti — di ricollegarsi ad una legge che già esiste e che ha bisogno di essere integrata.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo far presente agli onorevoli deputati che, allorché questa legge venne approvata da parte del Senato, la provincia di Udine prospettò la necessità di una modificazione ai fini di una diversa delimitazione, ferma restando la estensione di mille ettari, del territorio della zona portuale Aussa-Corno, in provincia di Udine. Ora, se dobbiamo procedere, come mi pare, ad una diversa delimitazione del territorio agevolato, non crediamo possibile emanare un decreto ministeriale usufruendo della delega già ottenuta, in quanto essa si è esaurita con l'emanazione del decreto ministeriale 2 ottobre 1962. Perciò pensiamo che, in occasione di questa discussione, si guadagnerebbe molto tempo se accettassimo di introdurre un articolo aggiuntivo in cui si dica che il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere con proprio decreto ad una delimitazione del territorio della zona portuale Aussa-Corno, in provincia di Udine, ferma restando, per tale zona, la estensione massima di mille ettari.

Ritengo che, con questa sola modifica, si potrebbe ottenere un rapidissimo riesame da parte del Senato.

LIZZERO. Vorrei far notare che se da parte del rappresentante del Governo si avanza la proposta di un emendamento, la legge

dovrà ritornare al Senato. Richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo sul fatto che al Senato già si è svolta una lunghissima e defaticante discussione sulla legge, proprio perché si riteneva che fosse necessario vararla al più presto, così come del resto aveva suggerito la sottocommissione che ne ha studiato il testo.

Ora ci troviamo di fronte ad una proposta di emendamento da parte dello stesso Governo.

Debbo dichiarare che noi comunisti siamo tutt'altro che entusiasti del contenuto della legge, per ragioni che sono state dette al Senato e che mi riservo di precisare dopo se sarà necessario. La questione è: o non ci sono emendamenti e la proposta di legge viene approvata; oppure si presentano degli emendamenti. In tal caso il nostro Gruppo si riserva di presentarne altri tendenti a modificare in senso più democratico la struttura stessa della zona industriale.

BRESSANI. Ritengo giustificata la proposta del Governo. Esistono ragioni obiettive che comportano una nuova delimitazione, una nuova strutturazione della zona nei limiti della estensione territoriale prevista dall'articolo 6 della legge istitutiva. In essa il Governo aveva la facoltà, in base all'articolo 6, di fissare con decreto del Ministero delle finanze, la delimitazione della zona agevolata. Dinanzi a questa esigenza obiettiva di procedere ad una variazione del parametro, sembra indispensabile, per ragioni di ordine formale, attribuire al Governo, con un articolo, la facoltà di emettere nuovi decreti per la delimitazione della zona. Si tratta di un emendamento che non pone assolutamente in discussione i criteri informativi sui quali si è ampiamente discusso nella Commissione lavori pubblici del Senato giungendo ad un largo accordo dei gruppi politici rappresentati in quella sede. Insisterei, quindi, affinché ci si accordasse per approvare unicamente questo emendamento, inteso ad attribuire al Ministro delle finanze la facoltà di delimitare la zona agevolata; nella convinzione che questo è un presupposto indispensabile per l'effettivo funzionamento della zona stessa o per la migliore utilizzazione della zona industriale; e nel presupposto che tale emendamento non comporti un allungamento dell'iter di approvazione della legge, potendosi confidare in un riesame rapido da parte della Commissione del Senato.

LIZZERO. Vorrei dire al collega Bressani che, nel caso il Governo insistesse per questo

articolo aggiuntivo, noi presenteremmo altri emendamenti.

È apparsa recentemente sulla stampa, l'indicazione di chi sta dietro ad una richiesta di modificazione del decreto o, comunque, della nuova delimitazione del territorio. Sapete bene che si è mosso, con grande forza, il più importante complesso esistente in quella zona. Io ho qui la delimitazione della zona quale risulta dal decreto ministeriale e da esso si può vedere come molta parte della zona stessa, sia di proprietà della S.N.I.A.-Viscosa. Ora, se si vuole far approvare questa proposta di legge bisogna approvarla così come è, oppure bisogna modificarla profondamente.

PICCINELLI, *Relatore per la XII Commissione*. Mi permetto far rilevare che l'articolo 6 della legge del 1962 stabiliva che le disposizioni contemplate, applicabili alla zona di Aussa-Corno, dovessero essere determinate con decreto del Ministero delle finanze. Non si trattava di una legge delega; era un'autorizzazione al Ministero delle finanze a determinare con suo decreto, non la estensione ma l'ubicazione. Mi sembra che il Ministero delle finanze, in seguito a quella autorizzazione — senza durata di tempo — abbia la possibilità di modificare e di determinare nuovamente l'ubicazione dei mille ettari della zona industriale di Aussa-Corno.

Non credo che sia necessario introdurre l'emendamento di cui si è parlato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema è se il Ministero, avendo emanato un relativo decreto, abbia esaurito o meno l'autorizzazione. Nel caso in cui la risposta fosse che il Ministero ha esaurito questa autorizzazione, occorre una riautorizzazione. Nel caso la risposta fosse che si tratta di una norma permanente, allora è chiaro che il problema non si pone.

Ora gli uffici finanziari sono molto perplessi in quanto ritengono che la competenza del Ministero di cui all'articolo 6 sia terminata con l'emanazione del decreto ricordato.

PICCINELLI, *Relatore per la XII Commissione*. Non mi sembra che si possa essere di questo parere: sarebbe come dire che il potere esecutivo non ha più la possibilità di modificare una norma regolamentare, su una determinata materia, dopo che si è servito, una prima volta, di questa sua facoltà. La preoccupazione del Ministero delle finanze è legittima, ma il discorso sul piano giuridico è uno solo: il Parlamento ha dato una facoltà e questa facoltà non sembra possa considerarsi limitata nel tempo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Da quanto dichiara il Relatore, e che io condivido, si può dunque ritenere che, poiché con l'articolo 1 della legge oggi all'esame, si sostituisce l'articolo 5 nel suo testo primitivo, viene di conseguenza rinnovato il mandato contenuto nell'articolo 6 della legge istitutiva. Ne deriva la conclusione che l'articolo 6, demandando al Ministero delle finanze la delimitazione della zona, riprende la sua efficacia ed io credo che il Governo possa procedere poi, ai sensi del vecchio articolo 6, a emanare con proprio decreto, la cartina delimitante la zona.

LIZZERO. Non sono un giurista ma ho chiesto il parere ad un giurista il quale ha sostenuto e sostiene la tesi (che è anche la tesi del senatore Villauri) che quanto sostenuto dall'onorevole Sottosegretario e dal Relatore non è valido sul piano giuridico legislativo. Non è possibile modificare l'articolo 6 della legge precedente, solo perché è richiamato nell'articolo 1 della presente legge. Desidero però sottolineare, a nome del gruppo comunista, la gravità del fatto che si voglia operare una modifica che torna a vantaggio non della provincia di Udine ma di un privato e di un grosso monopolio privato. Desidero anche domandare perché adesso che è costituita la Regione a statuto speciale, ed è in funzione ed ha poteri primari in materia di programmazione economica, non si dà ad essa Regione il diritto di delimitare, nel caso, il territorio di questa zona.

Comunque, poiché mi è parso che il rappresentante del Governo, dando quella sua interpretazione all'articolo 1, sarebbe d'accordo nel ritirare l'articolo aggiuntivo, vorrei proporre, che insieme al ritiro dell'emendamento, tenuto conto della interpretazione dell'articolo, risulti almeno la volontà che la eventuale nuova delimitazione venga fatta dal Governo di intesa col Consorzio della zona industriale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso rispondere subito che è proprio questa l'intenzione del Governo il quale ha preso l'iniziativa odierna proprio su suggerimento della Provincia, che è uno degli elementi principali del Consorzio.

Sia ben chiaro che noi abbiamo presenti non l'interesse di un singolo ma solo quelli della collettività.

Concludendo, in considerazione di quanto è stato dichiarato, non insisto per modificare il testo.

TAVERNA. Prima di passare all'esame degli articoli, data la discussione che si è testé

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (FINANZE E TES. — IND.) — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1964

svolta, mi consenta il Presidente di dichiarare; come friulano, che il primo progetto dell'Aussa-Corno molto importante per la provincia del Friuli e per tutto il retroterra, ebbe origine nel 1938 e il sottoscritto lavorò proprio in quel progetto. Ora noi insistiamo affinché questa zona abbia finalmente le agevolazioni che sono state concesse per legge e insistiamo per l'approvazione del provvedimento che stiamo esaminando. L'importante è che la zona segnata nel piano attuale si estenda anche ad una parte degli stabilimenti di Torviscosa e comprenda tutta la zona del comune di San Giorgio di Nogaro.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti e indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi del territorio del comune di Monfalcone, destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'articolo 1, e della zona Aussa-Corno, delimitata a norma del successivo articolo 6, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonché le opere necessarie per l'impianto la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra ».

(È approvato).

ART. 2.

L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente e delle aree da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di costruire stabilimenti industriali, sono richieste dai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5.

All'occupazione ed espropriazione di detti terreni e fabbricati può essere provveduto anche gradualmente, secondo piani particolareggiati deliberati dai Consigli di amministrazione dei rispettivi Consorzi, resi esecutivi dal Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, sino alla prima elezione del presidente, dai prefetti delle rispettive province.

(È approvato).

ART. 3.

Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità:

- a) i beni appartenenti allo Stato;
- b) i fabbricati destinati ad industrie che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) le aree pertinenti a detti fabbricati, che siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni industriali;
- d) nel territorio del comune di Monfalcone di cui all'articolo 1, le aree su cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, insistano fabbricati di civile abitazione.

I beni di cui alla lettere b) e c) divengono soggetti ad espropriazione se siano alineati o posti in vendita successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché abbiano a perdere la loro originaria destinazione industriale.

Gli stessi beni in ogni caso soggetti ad espropriazione, quando debbano essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

(È approvato).

ART. 4.

È istituito il « Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone », con sede in Monfalcone.

Il Consorzio è Ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del comune di Monfalcone, e di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito del territorio comunale.

Il Consorzio è costituito dalla provincia di Gorizia, dal comune di Monfalcone, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia, dall'Istituto per la ricostruzione industriale ((I.R.I.).

Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 30 milioni, da conferirsi come segue:

provincia di Gorizia	L. 8.333.000.
comune di Monfalcone	» 8.334.000
Camera di commercio di Go-	
rizia	» 8.333.000
I.R.I.	» 5.000.000

(È approvato).

ART. 5.

È istituito il « Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno », con sede in Udine.

Il Consorzio è Ente di diritto pubblico. Esso ha lo scopo di promuovere lo sviluppo

economico del Friuli, favorendo il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito della zona citata.

Il Consorzio è costituito dalla provincia di Udine, dai comuni di Udine, Pordenone, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Tero di Aquileia, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, dalla Cassa di risparmio di Udine, dall'Istituto di medio credito del Friuli, dall'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), dal Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana.

Il patrimonio iniziale del Consorzio è di lire 30 milioni, da conferirsi come segue:

provincia di Udine	L. 105.000.000
comune di Udine	» 7.000.000
comune di Pordenone	» 4.000.000
comune di Tolmezzo	» 1.000.000
comune di San Giorgio di Nogaro	» 10.500.000
comune di Torviscosa	» 10.500.000
comune di Cervignano	» 10.500.000
comune di Tero di Aquileia »	10.500.000
Camera di commercio di Udine	» 45.000.000
Cassa di risparmio di Udine »	40.000.000
Istituto di medio credito del Friuli	» 20.000.000
I.M.I.	» 30.000.000
Consorzio di secondo grado per la trasformazione fon- diaria della Bassa Friulana »	6.000.000

(È approvato).

ART. 6.

Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purché la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali ed alla Camera di commercio, nel Consorzio dell'Aussa-Corno; agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I., nel Consorzio di Monfalcone.

Tra gli enti che concorrono a formare la maggioranza di cui al comma precedente sarà inclusa anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora deliberasse di aderire ai Consorzi.

Ai fini delle deliberazioni in Assemblea lo statuto determinerà il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante, in proporzione alla quota conferita.

Nei Consigli di amministrazione la maggioranza dei seggi dovrà essere riservata ai rappresentanti degli Enti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Gli statuti dei Consorzi saranno approvati con decreti del Presidente della Regione

Friuli-Venezia Giulia, se già eletto, o, transitoriamente, con decreti del Ministro per l'industria e il commercio.

I Consorzi sono soggetti al controllo dei componenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità che saranno stabilite dalle leggi regionali. Fino alla istituzione di tali organi, il controllo sarà esercitato dal Ministro per l'industria e il commercio.

(È approvato).

ART. 7.

All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi di cui agli articoli 4 e 5, ai quali lo Stato può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di propria competenza. La concessione delle opere da parte dello Stato è autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.

Restano ferme le norme del Codice della navigazione e successive disposizioni per quanto riguarda la concessione di zone demaniali marittime e la determinazione dei canoni relativi.

(È approvato).

ART. 8.

I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246, sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.

Il gettito netto di tali contributi sarà interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.

(È approvato).

ART. 9.

L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o passa verificarsi, direttamente o indi-

rettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

L'indennità come sopra determinata per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale risulti essere proprietario dei beni ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

Ai fittavoli e mezzadri che abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, sarà corrisposto da parte del Consorzio un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario.

(È approvato).

ART. 10.

I presidenti dei Consorzi pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 2, su richiesta dei presidenti dei Consorzi, ordineranno il pagamento o il deposito delle somme offerte entro il termine di cui espropriazione.

L'indennità di espropriazione in caso di accordo fra le parti deve essere pagata o, in caso di contestazione, deve essere depositata dall'espropriante entro un anno dalla data di rilascio o di consegna del bene. I Consorzi, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento dell'indennità, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. I beni espropriati possono essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario.

I Consorzi, per conseguire il rilascio del bene, e l'espropriato per effettuare la consegna, debbono dare un preavviso di 120 giorni.

Per quanto non diversament disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 11.

I Consorzi provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende che le richiedono, per l'im-

pianto di stabilimenti tecnicamente organizzati ed opere annesse.

Le richieste di cessione di aree dovranno essere corredata da un piano tecnico dimostrativo della loro utilizzazione.

Per le assegnazioni si applicheranno i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi a impianti industriali avranno diritto di preferenza, a parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato, nonché gli enti ed aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore dei Consorzi in casi di ritardo.

Il prezzo di cessione sarà ragguagliato al prezzo di esproprio maggiorato di un sovrapprezzo, nella misura che sarà stabilita dai Consigli di amministrazione dei Consorzi con deliberazione da approvarsi dalle competenti autorità di cui all'articolo 2, in relazione all'incremento di valore che si sia verificato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto e alla sistemazione delle zone industriali e dei porti.

Le somme ricavate dalle cessione, nonché i proventi dei contributi di cui al precedente articolo 8, saranno dai Consorzi destinati all'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura delle zone a scopo industriale.

(È approvato).

ART. 12.

Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali saranno iscritte, allo scioglimento dei Consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

(È approvato).

ART. 13.

Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite dei Consorzi previsto ai precedenti articoli 4 e 5, le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applicano sia al passaggio relativo all'acqui-

sto od esproprio degli immobili da parte dei Consorzi, sia a quello relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti.

Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento degli immobili dai Consorzi ai terzi.

(È approvato).

ART. 14.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui ai Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati.

Le provincie di Gorizia e di Udine e i comuni partecipanti ai Consorzi sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 15.

Il reddito dei Consorzi non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, per il periodo di dieci anni dalla loro costituzione, nei limiti in cui detto reddito risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

I Consorzi sono esenti da imposta sulle società.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori VILLAURI e ZANNIER: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1091):

Presenti e votanti	53
Maggioranza	28
Voti favorevoli	51
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione, per la VI Commissione, i deputati:

Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Castellucci, Corghi Vincenzo, Bressani, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreli, Matarrese, Lizzero, Mussa Ivaldi, Patrini, Raffaelli, Raucchi, Franco Raffaele, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tagliaferri, Tambroni, Terranova Raffaele, Taverna, Turnaturi, Usvardi, Vicentini e Zugno.

Hanno preso parte alla votazione, per la XII Commissione, i deputati:

Albertini, Amadeo Aldo, Amasio, Alesi, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Cavallaro Nicola, Cervone, Colleoni, Demarchi, Gelmini, Girardin, Gullotti, Longoni, Mussa Ivaldi, Piccinelli, Righetti, Russo Vincenzo Mario e Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo i deputati:

Cataldo e Biaggi Francantonio della XII Commissione, e Buzzetti della VI Commissione.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO